



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 18/2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso:

Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;

Che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;

Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti, oltre che per l'inquinamento acustico, anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;

Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

Dato atto:

Che, tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

UFFICIO DEL SINDACO

Che, conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, da allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità più in generale per la sicurezza stradale;

Che, se da un lato occorre un' azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

Visti, l' art. 54 c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone il Prefetto della Provincia di Ancona, l'art. 57 del TULPS e Legge 689/1981;

ORDINA



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

UFFICIO DEL SINDACO

1) Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 58 del 04.04.2010, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D. Lgs. n. 58 del 04.04.2010, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

3) Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2 a partire dalle ore 00.00 del 25 dicembre 2025 fino alle ore 24:00 del giorno 06 gennaio 2026.

INFORMA

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come integrato dal D.L. n.50 del 31.03.2003 convertito con Legge n. 116 del 20.05.2003, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita all'albo pretorio on- line del Comune di San Paolo di Jesi.

Che la presente Ordinanza venga notificata mezzo pec alla stazione dei Carabinieri di Staffolo, alla prefettura di Ancona e alla Polizia Locale.



COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI

(Provincia di Ancona)

UFFICIO DEL SINDACO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: avanti al Prefetto di Ancona , entro 30 giorni ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971. Avanti al TAR Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della Legge n. 1034 del 06.12.1971

San Paolo di Jesi, 24/12/2025

Il Sindaco
Pompilio Ceci